

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 settembre 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 74. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Commercio - Norme della Regione Umbria - Poli commerciali - Classificazioni - Requisiti di accesso all'attività - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di liberalizzazione contenuti nella legge statale di principio - Violazione del principio di tutela della concorrenza - Contrasto con il principio di libertà dell'iniziativa economica.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 9 (integrativo dell'art. 10-*bis* della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. *e*); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2.

Commercio - Norme della Regione Umbria - Impianti di distribuzione dei carburanti - Previsione che i nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con quanto previsto, in linea con l'ordinamento comunitario, dalla norma statale di principio sulla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti - Violazione del principio di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 43 (sostitutivo dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 5.

Commercio - Norme della Regione Umbria - Impianti di erogazione di carburanti - Impianti senza gestore - Installazione di nuovi impianti subordinata alla condizione che siano classificati di pubblica utilità - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati - Violazione del principio di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 44 (nella parte in cui aggiunge l'art. 7-*ter* alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 18.....

Pag. 1

- N. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Norme finanziarie sul demanio marittimo - Utilizzazione dei beni demaniali marittimi senza titolo ovvero in modo difforme dal titolo abilitativo - Obbligo per l'occupante abusivo di pagare un indennizzo alla Regione Campania - Ricorso del Governo - Denunciata duplicazione dell'indennizzo dovuto allo Stato - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di sistema tributario - Violazione del dovere della Regione di stabilire e applicare le proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 127, lett. *b*) e *c*) (modificative dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1).



- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *e*) ed *l*), e 119, comma secondo; legge [*recte*: decreto-legge] 5 ottobre 1993, n. 400 [convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494], art. 8; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 257.

Ambiente - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Realizzazione di un'opera o intervento in assenza della previa verifica di assoggettabilità o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Possibilità di sospensione dei lavori in base a scelta discrezionale dell'autorità competente - Ricorso del Governo - Denunciata difformità dalla normativa statale (secondo cui la sospensione è obbligatoria per le opere e gli interventi non sottoposti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale, e discrezionale in caso di violazione delle prescrizioni impartite in tali fasi) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 140.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29, commi 3 e 4.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi, con adeguamento ai parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle convenzioni Consip, ove migliorativi - Prevista effettuazione a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo all'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le prescrizioni di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dettate dalla normativa statale e costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 183.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 1.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Applicabilità in via transitoria del regime dell'accredimento provvisorio, vigente al 31 dicembre 2010, alle strutture che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti all'uopo richiesti - Ricorso del Governo - Denunciata protrazione del procedimento di accreditamento definitivo e del regime dell'accredimento provvisorio oltre i limiti temporali stabiliti dalla legislazione statale - Contrasto con principi fondamentali in materia di tutela della salute - Richiamo alla sentenza n. 292 del 2012 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. *c*), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*decies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. *t*); d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 1.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Verifiche del possesso dei requisiti per l'accredimento definitivo delle strutture richiedenti - Previsione che siano effettuate entro centoquaranta giorni dal decreto di ricognizione delle istanze, che il Commissario *ad acta* deve adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una nuova procedura di verifica con riapertura dei termini per la conclusione della stessa - Contrasto con il limite temporale stabilito dalla legislazione statale per la procedura di accreditamento definitivo - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. *e*), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. *t*).



Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Mancanza, all'esito della verifica, dei requisiti necessari per l'accredimento definitivo della struttura richiedente - Previsione del rigetto della domanda con decreto del Commissario *ad acta*, senza alcun riferimento alla sospensione o alla revoca dell'accredimento provvisorio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema di accredimento - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. 7) [*recte*: lett. s)], e d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-*quater*, comma 7 (in combinato disposto).

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Verifiche del possesso dei requisiti per l'accredimento definitivo delle strutture richiedenti - Previsione della sola valutazione degli atti documentali, e non anche degli accessi diretti *in loco* - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema di accredimento - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-*quater*, comma 4.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento istituzionale delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Prevista decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie campane in caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica dei requisiti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale sulle cause di decadenza dei direttori delle aziende sanitarie - Irragionevolezza (trattandosi di inadempienza non imputabile ad essi, bensì alle commissioni locali) - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-*bis*, comma 7.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Adozione di un regolamento regionale per l'organizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) quale struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni attribuite al Commissario *ad acta* per il rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio di leale collaborazione - Contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principi di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 44, lett. a), modificativa dell'art. 1, comma 244, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 120, comma secondo; decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 4, commi 1 e 2; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Attività assistenziali del CEINGE (Biotecnologie avanzate società consortile s.r.l.) - Finanziamento con decreto del Commissario *ad acta* sulla base del tariffario regionale - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di accredimento istituzionale del CEINGE - Contrasto con la disciplina statale secondo cui l'accredimento deve precedere l'erogazione delle prestazioni poste a carico del servizio sanitario nazionale - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 51.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. da 8-*bis* ad 8-*sexies*.....



- N. 188. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 23 maggio 2013.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-*quater*).
 – Costituzione, artt. 3 e 125. Pag. 12
- N. 189. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 23 maggio 2013.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-*quater*).
 – Costituzione, artt. 3 e 125. Pag. 18
- N. 190. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 23 maggio 2013.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-*quater*).
 – Costituzione, artt. 3 e 125. Pag. 24
- N. 191. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 23 maggio 2013.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-*quater*).
 – Costituzione, artt. 3 e 125. Pag. 29



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 74

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 luglio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Commercio - Norme della Regione Umbria - Poli commerciali - Classificazioni - Requisiti di accesso all'attività - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di liberalizzazione contenuti nella legge statale di principio - Violazione del principio di tutela della concorrenza - Contrasto con il principio di libertà dell'iniziativa economica.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 9 (integrativo dell'art. 10-bis della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2.

Commercio - Norme della Regione Umbria - Impianti di distribuzione dei carburanti - Previsione che i nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con quanto previsto, in linea con l'ordinamento comunitario, dalla norma statale di principio sulla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti - Violazione del principio di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 43 (sostitutivo dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 5.

Commercio - Norme della Regione Umbria - Impianti di erogazione di carburanti - Impianti senza gestore - Installazione di nuovi impianti subordinata alla condizione che siano classificati di pubblica utilità - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati - Violazione del principio di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 44 (nella parte in cui aggiunge l'art. 7-ter alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 18.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9, 43 e 44 della Legge Regionale dell'Umbria 6 maggio 2013, n. 10, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2012.

Sul B.U.R. Umbria 8 maggio 2013, n. 22 è stata pubblicata la Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 10 recante: «Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 9, nella parte in cui integra le previsioni dell'art. 10-bis della L.R. n. 24/2011, e negli artt. 43 e 44 e, pertanto, propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti



MOTIVI

1. L'art. 9 della L.R. n. 22/2013, rubricato «poli commerciali», integra le previsioni contenute nell'art. 10 della L.R. 24/1999, il quale regola i «centri commerciali», introducendo in tale legge l'art. 10-*bis*.

Preliminarmente, deve precisarsi che la definizione di «polo commerciale» è frutto dell'elaborazione legislativa regionale in materia, non rinvenendosi, nella legislazione nazionale, una simile definizione né, tantomeno, una specifica disciplina.

1.2 Ciò premesso, si osserva che il comma 3-*quater* dell'art. 10-*bis* classifica come polo commerciale «gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto», e precisa che:

«Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:

- a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;
- b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi Commerciali in piani sovrastanti;
- c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;
- d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;
- e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente».

1.3 Il comma 3-*quinqües* — aggiunto al medesimo art. 10-*bis* della L.R. n. 24/1999 — prescrive, ai fini del precedente comma, che:

«Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal Reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-*bis*) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) — Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione).

Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-*bis*-Itinerari ciclopedonali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».

1.4 Orbene, con le norme regionali sopra citate, viene, di fatto, introdotta l'eventualità che un esercizio di vicinato debba essere sottoposto ad autorizzazione preventiva, in quanto facente parte di un «polo commerciale» come definito dalla norma, potendosi pertanto verificare la possibilità che, a priori, l'esercente non sia in condizioni di conoscere i requisiti di accesso all'attività stessa.

Infatti, l'avvio dell'attività verrebbe sottoposto a disposizioni specifiche, in relazione alla superficie di vendita complessiva eventualmente derivante dall'appartenenza, appunto, ad un polo commerciale che, in alcuni casi, non è l'evidenza chiaramente individuabile in tale fase; e ciò anche alla luce dei complessi criteri previsti al comma 3-*quinqües*.

1.5 Lo stesso art. 10-*bis*, infatti, dispone, ai commi da 1 a 3-*ter*:

«Per polo commerciale si intende un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un'unica media struttura M3 o un'unica grande struttura di vendita.

2. L'apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l'avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3.



3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all'art. 18 (1) dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.


3-bis. L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata a:

- a) soggetto promotore;
- b) presidente dell'organismo unitario di gestione del polo;
- c) ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte.

3-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'art. 4-bis (2) salvo superamento degli

(1) Il quale, nella sua attuale formulazione, dispone che: «La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. - 2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro quindici giorni dalla regolarizzazione alla Regione. - 3. Decorso termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata. - 4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune, e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata. - 5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2, il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione, indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione. - 6. Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza. - 7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell'art. 5-quater, rappresentanti dei comuni facenti parte del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante. - 8. La Conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 5-bis e 5-ter. - 9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione». - 11. La Conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9. - 12. Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dalla adozione della determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione (69). - 13. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione. - 14. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità. - 15. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4. - 15-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente. - 15-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'art. 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo».

(2) Come sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 maggio 2013, n. 10, e il quale dispone che: «1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. - 2. Il Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale. - 3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici. - 4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita. - 5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq. - 6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1, nel caso in cui: a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari; c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga per comprovata necessità; d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività; e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge. - 7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera e), si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. - 8. La Giunta regionale definisce con proprio atto, nel rispetto della normativa statale, la modulistica da utilizzare per la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, nonché la documentazione da allegare alla stessa SCIA, salvo quanto disposto dal comma 4».



standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3».

1.5 Le citate norme regionali, quindi, introducono regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di liberalizzazione contenuti nell'art. 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, secondo cui:

«in ottemperanza alla disciplina dell'unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, in violazione quindi dell'art. 117, co. 2, lett. e) della Costituzione, nonché in contrasto con il principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione».

2. L'art. 43 della L.R. n. 10/2013 — nel sostituire l'art. 7 della L.R. n. 13/2003 concernente i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti — prescrive, al comma 1, che questi erogino «benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta fra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo».

2.1 Tale previsione non appare in linea con il disposto del comma 5 dell'art. 17 del D.L. 1/2011 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, il quale, nel modificare l'art. 83 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, prevede che al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non può essere subordinato, tra l'altro, all'obbligo della presenza dell'obbligo.

2.2 Pertanto, la prima parte della norma regionale nel prescrivere che in nuovi impianti debbano erogare «benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele», anche se a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo, appare limitativa della concorrenza, con violazione dell'art. 117 comma 1 e 2 lett. e) della Costituzione.

3. L'art. 44, nell'ambito della disciplina degli impianti di erogazione di carburanti, prescrive al comma 1, con riguardo agli impianti c.d. «ghost», che «possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune».

3.1 L'inciso «se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q)» risulta essere restrittivo della concorrenza in quanto condiziona l'apertura di un impianto senza gestore, al requisito prescritto dal citato art. 2, comma 1, lettera q), ovvero l'essere o l'unico impianto del Comune o un impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo.

3.2. Tale previsione, condizionando l'apertura di impianti senza gestore risulta, quindi, in contrasto con le norme che hanno liberalizzato gli impianti di distribuzione dei carburanti completamente automatizzati al di fuori dai centri abitati contenute nell'art. 18 del D.L. n. 1/2012 come convertito in legge n. 27/2012, secondo cui non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, nonché all'art. 28, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

E ciò in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

P. Q. M.


Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 9, 43 e 44 della Legge Regionale dell'Umbria 6 maggio 2013, n. 10, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà:

1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 19 giugno 2013 in copia autentica con l'allegata relazione.

Roma, 8 luglio 2013

L'Avvocato dello Stato: MADDALO



n. 75

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 luglio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Norme finanziarie sul demanio marittimo - Utilizzazione dei beni demaniali marittimi senza titolo ovvero in modo difforme dal titolo abilitativo - Obbligo per l'occupante abusivo di pagare un indennizzo alla Regione Campania - Ricorso del Governo - Denunciata duplicazione dell'indennizzo dovuto allo Stato - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di sistema tributario - Violazione del dovere della Regione di stabilire e applicare le proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 127, lett. *b*) e *c*) (modificative dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *e*) ed *l*), e 119, comma secondo; legge [*recte*: decreto-legge] 5 ottobre 1993, n. 400 [convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494], art. 8; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 257.

Ambiente - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Realizzazione di un'opera o intervento in assenza della previa verifica di assoggettabilità o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Possibilità di sospensione dei lavori in base a scelta discrezionale dell'autorità competente - Ricorso del Governo - Denunciata difformità dalla normativa statale (secondo cui la sospensione è obbligatoria per le opere e gli interventi non sottoposti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale, e discrezionale in caso di violazione delle prescrizioni impartite in tali fasi) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 140.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29, commi 3 e 4.


Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi, con adeguamento ai parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle convenzioni Consip, ove migliorativi - Prevista effettuazione a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo all'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le prescrizioni di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dettate dalla normativa statale e costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 183.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 1.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Applicabilità in via transitoria del regime dell'accredimento provvisorio, vigente al 31 dicembre 2010, alle strutture che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti all'uopo richiesti - Ricorso del Governo - Denunciata protrazione del procedimento di accreditamento definitivo e del regime dell'accredimento provvisorio oltre i limiti temporali stabiliti dalla legislazione statale - Contrasto con principi fondamentali in materia di tutela della salute - Richiamo alla sentenza n. 292 del 2012 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. *c*), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*decies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. *t*); d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 1.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Verifiche del possesso dei requisiti per l'accredimento definitivo delle strutture richiedenti - Previsione che siano effettuate entro centoquaranta giorni dal decreto di ricognizione delle istanze, che il Commissario *ad acta* deve adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una nuova procedura di verifica con riapertura dei termini per la conclusione della stessa - Contrasto con il limite temporale stabilito dalla legislazione statale per la procedura di accreditamento definitivo - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.



- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. t).

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Mancanza, all'esito della verifica, dei requisiti necessari per l'accredimento definitivo della struttura richiedente - Previsione del rigetto della domanda con decreto del Commissario *ad acta*, senza alcun riferimento alla sospensione o alla revoca dell'accredimento provvisorio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema di accredimento - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. 7) [*recte*: lett. s)], e d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-*quater*, comma 7 (in combinato disposto).

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Verifiche del possesso dei requisiti per l'accredimento definitivo delle strutture richiedenti - Previsione della sola valutazione degli atti documentali, e non anche degli accessi diretti *in loco* - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema di accredimento - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-*quater*, comma 4.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Accredimento istituzionale delle strutture private con il servizio sanitario regionale - Prevista decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie campane in caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica dei requisiti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale sulle cause di decadenza dei direttori delle aziende sanitarie - Irragionevolezza (trattandosi di inadempienza non imputabile ad essi, bensì alle commissioni locali) - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 36, lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 237-*duodecies*, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-*bis*, comma 7.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Adozione di un regolamento regionale per l'organizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) quale struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni attribuite al Commissario *ad acta* per il rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio di leale collaborazione - Contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principi di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 44, lett. a), modificativa dell'art. 1, comma 244, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 120, comma secondo; decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 4, commi 1 e 2; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.

Sanità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Campania - Attività assistenziali del CEINGE (Biotecnologie avanzate società consortile s.r.l.) - Finanziamento con decreto del Commissario *ad acta* sulla base del tariffario regionale - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di accredimento istituzionale del CEINGE - Contrasto con la disciplina statale secondo cui l'accredimento deve precedere l'erogazione delle prestazioni poste a carico del servizio sanitario nazionale - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 51.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. da 8-*bis* ad 8-*sexies*.

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80213330584), in persona del Presidente del Consiglio p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) - fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso cui domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'an-



nullamento in *parte qua*, della legge della regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013 pubblicata sul BUR n. 24 del 7 maggio 2013.

La legge regionale epigrafata recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2013) all'art. 1, comma 127, lettere *b*) e *c*), nell'integrare la legge regionale n. 1/2012 così dispone:

«*b*) al comma 2, dopo le parole: "è tenuto al pagamento di un indennizzo" sono inserite le seguenti: "alla regione Campania";

c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto."».

Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2012 integrato con le modifiche sopra descritte, introdotte dalla legge in esame, così statuisce:

«2. Nel caso di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo che comportano mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, o la realizzazione di opere di facile rimozione, l'occupante abusivo è tenuto al pagamento di un indennizzo alla regione Campania pari al tributo regionale dovuto, se in possesso di legittimo provvedimento abilitativo, aumentato del 200 per cento. Nel caso di utilizzazioni difformi dal provvedimento abilitativo, l'indennizzo è pari al tributo regionale aumentato del 100 per cento. Nel caso di utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo, che comportano la realizzazione di opere inamovibili non legittimate, l'indennizzo da pagare è pari al valore di mercato del manufatto, aumentato nella misura indicate dai periodi 1 e 2. Rimane ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto».

Orbene, la suddetta disposizione regionale, che destina alla regione un indennizzo per i casi di utilizzazione dei beni demaniali marittimi in modo difforme dal titolo abilitativo ovvero senza titolo, introduce un indennizzo da parte dell'occupante abusivo a favore della regione che costituisce una duplicazione dell'indennizzo dovuto allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 400/1993. Tale previsione regionale si pone pertanto in contrasto con il menzionato art. 8 della legge n. 400/1993, nonché con l'art. 1, comma 257, della legge n. 296/2006, e con le disposizioni del codice della navigazione (articoli 32 e seguenti) che riservano allo Stato la potestà di imposizione e riscossione degli indennizzi in quanto inerenti alle funzioni dominicali spettanti allo Stato in base all'art. 822 del codice civile. Anche la Corte costituzionale (con le sentenze n. 343 del 1995 e n. 150 del 2003) ha chiarito che la spettanza degli introiti delle occupazioni del demanio marittimo è attribuita unicamente allo Stato, nella sua qualità di proprietario dei beni.

Si segnala inoltre che la circostanza che la previgente formulazione dell'art. 12, comma 2, contenente già la previsione di un indennizzo, non sia stata impugnata da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha alcun rilievo poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139/2013, ha affermato che «l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale». La disposizione regionale in esame viola pertanto la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di sistema tributario di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *l*) ed *e*), della Costituzione, nonché l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale le regioni debbono stabilire e applicare entrate proprie in armonia con la Costituzione e i principi di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 140, stabilisce che «Se sono state accertate le violazioni di cui ai commi 138 e 139, l'autorità competente in materia di VIA, come individuate dalla normativa regionale, può disporre la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle relative sanzioni, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:

a) nel caso previsto dal comma 138, la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;

b) nel caso previsto dal comma 139, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite».

I commi 138 e 139 sopracitati prevedono, altresì, che:

«138. Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma



di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

139. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 oppure del provvedimento di via, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto».

La normativa regionale in questione nel disporre che la sospensione dei lavori sia rimessa ad una scelta discrezionale dell'autorità competente, sia nel caso in cui si realizza un'opera o un intervento in assenza della verifica di assoggettabilità oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, sia nel caso in cui si realizza un'opera o un intervento che viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità oppure del provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di VIA disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006.

Infatti l'art. 29 di detto decreto legislativo, ai commi 3 e 4, così dispone:

«3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità, (...).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. (...)

Il legislatore nazionale, pertanto, ha rimesso all'autorità competente la possibilità e non l'obbligo di sospendere i lavori solo nel caso in cui le opere e gli interventi siano già stati sottoposti alle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale ma si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche sugli esiti e sulle risultante finali delle suddette fasi.

Al contrario, nel caso di realizzazione di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, ha l'obbligo di disporre la sospensione dei lavori, eventualmente prevedendo la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale.

Alla luce delle suddette considerazioni, la legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento viola il principio costituzionale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

L'art. 1, comma 183, concernente la revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi, prevede l'adeguamento dei prezzi ai parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip, ove migliorativi, soltanto a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale.


Al riguardo, si rileva che la disposizione in rassegna, nel differire alla data di scadenza dei contratti in essere il predetto adeguamento, non appare in linea con le prescrizioni di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure introdotte dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, per ottenere le predette riduzioni di spesa in tempi brevi, il comma 13 del richiamato art. 1 introduce, con effetti di automatica inserzione nei contratti in essere, il diritto di recesso della pubblica amministrazione contraente, da esercitarsi prima della scadenza contrattuale nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla sottoscrizione del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da adeguare l'onere contrattuale ai citati parametri.

Inoltre sono illegittime ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

Si premette che la regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.

Successivamente, a luglio 2009, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,



dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del presidente della regione quale commissario *ad acta* per la realizzazione del piano di rientro.

Con la legge finanziaria 2010 è stata, poi, concessa alle regioni che si trovavano in gestione commissariale, come la regione Campania, la possibilità a proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge n. 191/2009, che «gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro». Con l'approvazione del citato Accordo, la regione si è impegnata all'attuazione del suddetto Piano di rientro ed al rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione delle previsioni della legge finanziaria il commissario *ad acta* per la regione Campania ha adottato il decreto n. 41 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Programma operativo per l'anno 2010».

Successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto *t*) del mandato commissariale, conferito con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, ha approvato il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto n. 49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione del punto *c*) del mandato commissariale. Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA nella riunione del 26 ottobre 2010 hanno prospettato un forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma operativo 2010 ed hanno invitato il commissario ad approvare entro l'anno il Programma operativo 2011-2012. Il commissario ha trasmesso il 6 aprile 2011 il Programma operativo 2011-2012. Nelle more, il risultato di gestione per l'anno 2010 ha registrato, nella riunione dei Tavoli tecnici del 14 aprile 2011, un disavanzo non coperto di 248,888 mil. di euro. Questo disavanzo ha determinato, per la regione Campania, l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, vale a dire «l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo».

La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresì che in sede di verifica annuale degli adempimenti la regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi.

La Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi. In particolare, con la sentenza n. 100/2010 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, recante «Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo», ha affermato che una norma statale (vedasi l'allora vigente art. 1, comma 796, lettera *b*) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la regione Campania». La Corte ha affermato, inoltre, che la suddetta norma statale che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte costituzionale inoltre, con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di «rammentare — come già sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del 2007 — che l'operato del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti — malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal presidente della regione — ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica (art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»)».

È, dunque, proprio tale dato — in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual'è quello alla salute (art. 32 Cost.) — a legittimare la conclusione secondo la quale le funzioni amministrative del commissario *ad acta*, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali.

Ciò premesso, la legge in esame, dal punto di vista sanitario, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

L'art. 1, comma 36, lettera *c*): sostituisce il comma 237-*decies* del predetto art. 1 della legge regionale n. 4/2011, prevedendo quanto segue: «Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-*quinquies* e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti



di cui al comma 237-*sexies*, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all'adozione ai sensi del comma 237-*duodecies* dei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell'accreditamento istituzionale definitivo».

Tale disposizione si pone in netto contrasto con la normativa statale in materia di accreditamento. Occorre infatti rilevare che essa, prorogando, di fatto, il regime dell'accreditamento provvisorio, procrastina — peraltro in maniera indefinita — i termini per la conclusione del processo di accreditamento definitivo, previsti dall'art. 1, comma 796, lettera *t*) della legge n. 296/2006, secondo cui «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 10 gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-*quater*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 10 gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

A tal riguardo, si osserva che la Corte costituzionale, ha chiarito che tali termini, definiti dalla legislazione statale per il passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento definitivo, sono «espressione di un principio fondamentale che le regioni sono tenute a rispettare» (sent. n. 292/2012), peraltro, la norma regionale in questione, non chiarendo le modalità con cui il titolo di accreditamento verrà poi concesso alle strutture, né definendo il termine ultimo entro il quale dovranno essere emanati i decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell'accreditamento istituzionale definitivo, vanifica le finalità di tutela della salute dei cittadini, che sono insite nella disciplina dell'accreditamento, così come previsto dalla normativa statale. Essa prevede infatti, che l'accreditamento definitivo possa essere rilasciato dalla regione alle strutture che siano già state precedentemente autorizzate, solo «subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti» (art. 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992).

Come efficacemente ricostruito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 292/2012, il legislatore statale ha previsto «un passaggio graduale dal sistema precedente (convenzionale, basato sul pagamento dei fattori produttivi) a quello nuovo (basato sul pagamento delle prestazioni, previo accreditamento delle strutture). Si è così previsto un «accreditamento temporaneo» (art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per le strutture precedentemente convenzionate che avessero accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché un “accreditamento provvisorio” per le strutture nuove, o per attività nuove in strutture accreditate per altre attività, in attesa della verifica del volume e della quantità delle prestazioni (art. 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992)».

Il giudice delle leggi ha quindi rilevato che «conseguenza della discipline transitoria di cui sopra [...] è il fatto che, in attesa che si perfezioni il procedimento di verifica, potrebbero operare, addirittura in regime di accreditamento (temporaneo o provvisorio), strutture che poi si vedano negare, per mancanza dei requisiti, l'accreditamento definitivo o l'autorizzazione all'esercizio di ulteriori attività sanitarie; ciò sia in ragione di difetti strutturali, sia in conseguenza di eventuali violazioni del tetti di spesa.

Per questo, il legislatore statale ha previsto che le regioni avviino una procedure di accreditamento (definitivo o istituzionale) anche per le strutture temporaneamente accreditate [oltre che per quelle provvisoriamente accreditate] (art. 8-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992), da concludersi inderogabilmente entro un termine finale stabilito della legge».

Tutta la discipline dell'accreditamento è infatti strumentale a far sì che possano operare «per conto» del Servizio sanitario nazionale solo quelle strutture che, in ragione del possesso di determinati requisiti, garantiscano, a tutela della salute del cittadini, un'assistenza di qualità, in condizioni di sicurezza e in coerenza con gli indirizzi di programmazione.

La norma regionale in questione, invece, procrastinando ulteriormente il regime dell'accreditamento provvisorio, non rispetta i limiti temporali previsti della legislazione statale per la conclusione del processo di accreditamento definitivo, così violando l'art. 117, comma 3 della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

L'art. 1, comma 36, lettera *e*), sostituisce il precedente art. 1, comma 237-*duodecies* della legge regionale n. 4/2011, disciplinando le azioni di verifica circa il possesso dei requisiti per l'accreditamento definitivo, da parte delle strutture interessate. Tale norma presenta diversi profili di illegittimità.



In primo luogo, essa dispone che le procedure di verifica così disciplinate debbano effettuarsi entro «centoquaranta giorni della adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-*undecies*» dell'art. 1, della predetta legge regionale n. 4/2011. Quest'ultimo comma, che è stato a sua volta modificato dall'art. 1, comma 36, lettera *d*) della legge regionale in esame, dispone ora che «Con decreto del commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, che è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate al sensi del comma 237-*quinquies*».

Appare chiaro che il legislatore regionale, nel dettare una nuova procedura per la verifica dei requisiti (attraverso la modifica del comma 237-*duodeciesm*), abbia voluto riaprire i termini per la conclusione della stessa (prevedendo, infatti, che la stessa debba concludersi entro centoquaranta giorni dall'adozione del decreto commissariale di cui al comma 237-*undecies*, il quale prevede, a sua volta, che quest'ultimo debba essere adottato entro dieci giorni dalla «data di entrata in vigore della presente legge (da intendersi «disposizione»)). Stando così le cose, non si può non rilevare, anche in questo caso, la violazione dei termini previsti dalla legislazione statale per la conclusione del processo di accreditamento definitivo (di cui al predetto art. 1, comma 796, lettera *t*) della legge n. 296/2006).

Già solo per questo, quindi, si deve rilevare la violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute». In secondo luogo, la disposizione in esame presenta ulteriori profili di illegittimità, in quanto essa si limita a prevedere che, all'esito negativo delle verifiche, il commissario *ad acta* rigetta, con proprio decreto, la domanda di accreditamento definitivo, senza alcun riferimento alla sospensione o alla revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio, come invece previsto dal combinato disposto dell'art. 8-*quater*, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e dal predetto art. 1, comma 796, lettera 7) della legge n. 296/2006.

Infine si osserva che le azioni di verifica previste dalla disposizione regionale in esame non appaiono adeguate poiché limitate alla valutazione dei soli atti documentali, mentre i requisiti autorizzativi e di accreditamento devono essere verificati anche mediante accessi diretti in loco come si desume dai criteri cui la regione deve conformarsi, ex art. 8-*quater*, comma 4, decreto legislativo n. 502/1992, nel definire il procedimento per la verifica dei requisiti.

Sempre nel merito della disciplina così dettata dal legislatore regionale, occorre rilevare un ulteriore profilo di illegittimità dell'art. 1, comma 36, lettera *e*), nella parte in cui prevede che «nel caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accREDITAMENTO istituzionale, i direttori generali delle aziende sanitarie della regione Campania decadono». Tale norma contrasta con l'art. 3-*bis*, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, che individua specifiche cause di decadenza del direttore generale, quali: gravi motivi, la situazione di grave disavanzo, la violazione di leggi e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. In tal caso, ai sensi dell'articolo citato, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione, peraltro nel rispetto della procedura ivi prevista (es. acquisizione del parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale). Inoltre la disposizione regionale in esame appare irragionevole, in quanto sanziona i direttori generali per inadempienze che non sono imputabili agli stessi, bensì alle commissioni locali che, ai sensi della medesima norma regionale, devono effettuare le verifiche.


Per tutti questi motivi è da ritenere che anche le lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1, comma 36, della legge regionale in esame, violino l'art. 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e, in particolare, di accreditamento e di requisiti di decadenza dei direttori generali.

L'art. 1, comma 44, lettera *a*) della legge in esame, che modifica il comma 244 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2011, prevede l'adozione di un regolamento regionale per l'organizzazione dell'ARSAN, quale struttura tecnica di supporto all'attività della giunta stessa e del consiglio regionale in materia sanitaria.

Si segnala, preliminarmente, che l'articolo in esame, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 244, legge regionale n. 4/2011, che già prevedeva l'adozione di un regolamento regionale per l'organizzazione dell'ARSAN, quale struttura tecnica di supporto all'attività della giunta stessa oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte costituzionale per violazione degli articoli 117, terzo comma, 118, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, la disposizione regionale in esame è censurabile per le stesse motivazioni deliberate in riferimento al citato art. 1, comma 244, della legge regionale n. 4/2011 di seguito riportate:

«Il configurarsi dell'ARSAN, che è un ufficio strumentale al fini dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi di prosecuzione dello stesso, esclusivamente quale struttura tecnica di supporto all'attività degli organi regionali interferiscono con le funzioni attribuite al commissario *ad acta* dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159/2007, in violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Inoltre ponendo in capo alla giunta regionale interventi in materia sanitaria che contrastano con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di



rientro dal disavanzo sanitario, violano i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, Cost., contenuti nei commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge n. 191/2009».

L'art. 1, comma 51, prevede che: «il Ceinge (Biotecnologie avanzate società consortile *srl*), organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE - Codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare. Con decreto del commissario *ad acta* per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, è stabilito il finanziamento alle attività assistenziali sulla base del tariffario regionale. Il finanziamento, modificabile annualmente in base ad eventuali e motivati fabbisogni integrativi, è erogato a partire dall'anno 2013, mediante convenzioni quinquennali con la regione Campania. Per colmare la carenza dell'offerta della rete laboratoristica regionale, il Ceinge può presentare domanda di accreditamento istituzionale, previa verifica di rispondenza ai requisiti di qualificazione richiesti. I contratti sono stipulati nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali. Il predetto istituto opera sulla base di accordi istituzionali in coerenza e nei limiti dei vincoli finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi e comunque fatte salve le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.».

A tal riguardo si osserva che la predetta disposizione, nel prevedere il finanziamento alle attività assistenziali sulla base del tariffario regionale, di una struttura quale il CEINGE che, come reso evidente dalla stessa norma, non è ancora accreditato (tant'è che il legislatore regionale si fa carico di precisare che esso «può presentare domanda di accreditamento istituzionale previa verifica di rispondenza ai requisiti di qualificazione richiesti»), contrasta con la normativa statale di cui agli articoli da 8-*bis* ad 8-*sexies* del citato decreto legislativo n. 502/1992, dai quali emerge che le strutture che erogano prestazioni sanitarie possono essere poste «a carico» del Servizio sanitario nazionale solo dopo stipulazione di appositi accordi contrattuali con le strutture interessate, i quali, a loro volta, presuppongono che le stesse siano state previamente accreditate. In altri termini, l'accreditamento (che, a sua volta, implica la previa autorizzazione) consente alla struttura accreditata di operare «per conto» del Servizio sanitario nazionale. Per poter operare anche «a carico» dello stesso, invece, è necessaria la stipulazione di un apposito «accordo contrattuale», il quale, però, non può intervenire in assenza dell'accreditamento, che pertanto deve necessariamente precedere, temporalmente parlando, l'erogazione delle prestazioni poste a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per questi motivi è da ritenere che l'art. 51, comma 1 della legge regionale in esame violi l'art. 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

P.Q.M.

Si conclude pertanto perché codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare la incostituzionalità della disposizioni censurate della legge regionale epigرافata, con ogni conseguente statuizione.

Roma, 1° luglio 2013

L'avvocato dello Stato: FIGLIOLIA

13C00287

N. 188

Ordinanza del 23 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Testa Vincenzo Salvatore contro Ministero dell'interno e Questura di Foggia

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-*quater*).
- Costituzione, artt. 3 e 125.



IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 471 del 2013, proposto da:

Vincenzo Salvatore Testa, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrari, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

Contro Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

Per l'annullamento:

del decreto di rigetto n. Cat. 11E/2012, avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Foggia il 12 dicembre 2012 e notificato al ricorrente il 16 gennaio 2013;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Foggia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;

1. Il Fatto.

1.1. Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l'insegna e il marchio «planetwin365.com», di cui è titolare SKS365 Group GmbH (SKS), società bookmaker di Innsbruck.

Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla società SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore.

Al fine dell'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Foggia istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/31 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta.

Con decreto n. Cat. 11E/2012 del 12 dicembre 2012, notificato al ricorrente il successivo 16 gennaio 2013, il Questore della Provincia di Foggia, ritenuto che «l'oggetto della domanda presentata... per la sua assoluta indeterminatezza e specificità della richiesta non è inquadrabile in nessuna fattispecie prevista e disciplinata dal legislatore, tanto meno in quella prevista dall'art. 88 TULPS (richiesta specifica di licenza per attività di scommesse) perché essa riguarda unicamente la disciplina dell'accettazione di scommesse da parte di soggetti concessionari o autorizzati da parte dei ministeri o altri enti... e comunque in nessun caso ha riguardo all'intermediazione dati di proposte negoziali tramite rete telematica»; presto atto altresì del principio di tipicità degli atti amministrativi, e operato infine un raffronto della presente fattispecie con i risultati cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza nazionale e comunitaria, ha rigettato la suddetta istanza.

1.2. Il decreto di rigetto è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione; 2) violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparità di trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento; 3) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione del principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato.

1.3. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Interno e la Questura di Foggia hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a.

1.4. All'udienza camerale del 10 maggio 2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando altresì rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., della possibilità di sospensione del giudizio per prospettazione ex officio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

2. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a.



2.1. Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. *q-quater*) c.p.a., introdotto dall'art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

Avuto riguardo a tale previsione normativa, è interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a., stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimità del diniego di licenza ex art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Foggia), per essere la stessa devoluta al TAR capitolino.

Alla stessa stregua, è parimenti interdetto a questo TAR di decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15 co. 2 c.p.a., nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/12, «In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».

2.2. Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. *q-quater*) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», non potendo l'odierno giudizio essere definito né in sede di merito, né in sede cautelare, se non a seguito della risoluzione del rilevato incidente di costituzionalità.

3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. *q-quater*) c.p.a., in riferimento all'art. 3 Cost.

3.1. Questo TAR dubita della legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. *q-quater*), c.p.a., nella parte che in questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle «controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», e ciò in riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.


3.2. Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art. 3), premette il Collegio che è pacifica l'esclusione del sindacato giurisdizionale sul merito delle leggi, avendo la Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, rimesso all'esclusivo apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa l'opportunità, la completezza o l'equità del dettato normativo (*cf.*, in tal senso, C. Cost. n. 46/1959 e 119/80). In tempi più recenti, il giudice delle leggi ha chiarito che spetta al legislatore «un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati»; discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche «nella disciplina della competenza» (Corte cost. n. 341/2006. In termini confermativi, Corte cost. n. 206/04).

Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto pacifica la risalente giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza delle scelte legislative che diano luogo a situazioni giuridiche tra di loro differenziate. In tal senso, valutazioni in termini di necessità di sussistenza — ad opera di norme prevedenti situazioni differenziate verso determinate categorie di soggetti — di «ragionevoli motivi» (C. Cost. n. 61/1964), di «presupposti logici obiettiva» (C. Cost. n. 7/63), del «limite della ragionevolezza» (C. Cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento della Corte costituzionale, tutte riconducibili alla tradizione medioevale della «rationabilitas» e della «causa legis», valori ai quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato di diritto, l'attività, pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.

3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il legislatore (art. 1 co. 1 l. n. 44/12), in sede di conversione del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, (Semplificazione fiscale), ha aggiunto al variegato panorama di controversie già devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (art. 135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di cui al cennato art. 135 co. 1 lett. *q-quater*) c.p.a.

Tale previsione normativa, nella parte — che in questa sede rileva — in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», opera una deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione autrice del provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.).

3.4. Ciò chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi o meno una qualche giustificazione nell'ordito costituzionale, oppure sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparità di trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza. A tal fine, non potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto offerte dal giudice della «Magna Charta».



3.4.1. Il criterio dell'uniformità del giudizio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 1992, ebbe a individuare — unitamente alla peculiare posizione costituzionale del CSM — quale motivo idoneo a giustificare la prima delle deroghe introdotte dal legislatore all'ordinario sistema di ripartizione della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali (competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti i magistrati ordinari), la «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado».

3.4.2. Senonché, se tale è la *ratio* che a suo tempo giustificò il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel caso di specie. Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi non già da una autorità centrale (nel qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilità della relativa deroga con la diversa previsione di cui all'art. 13, co. 1, seconda parte c.p.a., che stabilisce la competenza del TAR locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorità centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene da un'autorità periferica, e segnatamente la Questura, competente per l'appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS.

Pertanto, la possibilità che in subiecta materia si formino pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati sul territorio della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione fondata sui criteri generali di cui all'art. 13 c.p.a., e in cui l'uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dall'Adunanza Plenaria (art. 99 c.p.a.).

3.4.3. Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in termini del tutto distonici rispetto all'ordinario sistema di riparto delle competenze tra i vari Tribunali amministrativi regionali scolpito dall'art. 13 c.p.a., e appare ispirata, più che dalla «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/92 cit.), da una riedizione — seppur in versione minore, in quanto riferita alla sola competenza — del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. fondato esclusivamente sui cc.dd. «blocchi di materie», criterio esploso sul finire degli anni '90 (cfr: artt. 33-34 d.lgs. n. 80/98) e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 204/04 e 191/06.

E che l'esigenza di garantire l'uniformità (e quindi la prevedibilità) delle decisioni sin dal primo grado di giudizio risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, è tanto più palese se si considera che — come condivisibilmente affermato da TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza 11 aprile 2013, n. 217, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 135 lett. p) c.p.a. — «proprio l'individuazione del Tar Lazio quale unico giudice funzionalmente competente si presenta antitetica rispetto all'obiettivo indicato dalla Corte, poiché l'ampliamento della struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque — sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell'efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa sì che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l'ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo».

3.4.4. In sostanza, l'accentramento di competenza operato dall'art. 135 co. 1 lett. q-*quater*) c.p.a. in relazione alla controversie relative ai provvedimenti «... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di autorità aventi competenza territorialmente limitata è devoluta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorità ha sede (art. 13, 1° co, 1° parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in una sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta possibilità che, per le ragioni già lumeggiate dal TAR reggino, la norma in commento raggiunga obiettivi configgenti con quelli (l'uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe tendere.

3.4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C. cost. n. 189/92), la q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. q-*quater*) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost.



4. Il criterio della straordinarietà delle situazioni di emergenza.

4.1. Ciò detto quanto al primo termine di comparazione della norma in commento con il principio di ragionevolezza (uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio), va ora esaminato l'ulteriore turno del problema, rappresentato dalla possibilità che la deroga introdotta da tale norma possa reputarsi giustificata in ragione di altre finalità, del pari dotate di rilievo costituzionale.

A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 237/07, nel giustificare la legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-ter e 2- quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la disciplina processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis del contestato art. 3, trova la sua ragion d'essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

4.2. Tale essendo la *ratio* della deroga al criterio generale della competenza, giustificata dalla Consulta in un'ottica di bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva sussistenza nel caso in esame.

E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei presupposti normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di emergenza». Soccorre a tal riguardo l'art. 5, comma 1, 1. n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di taluno degli eventi «di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)», della medesima legge, vale a dire non quelli «naturali o connessi con l'attività dell'uomo», come tali suscettibili di «essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria» (o attraverso un coordinamento degli stessi), bensì solo «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».

4.3. Tale essendo la definizione di «stato di emergenza», che a termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l'intervento legislativo in deroga alle regole generali vigenti in tema di competenza costituisca esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa (come tale lesivo dell'art. 3 Cost.), non sembra a questo TAR che detta emergenza ricorra nel caso di specie.

Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88 TULPS), nel campo delle «licenz(e) per l'esercizio delle scommesse», ovvero di autorizzazioni di polizia necessarie al fine dell'esercizio di attività commerciali. Attività invero particolari, in quanto a concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia concessorio, (attraverso le attività propedeutiche al rilascio del relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare verifica — effettuata appunto dalla Questura — in ordine alle qualità personali dell'istante e all'idoneità dei locali da adibire al giuoco. Scrutinio che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia comunitaria (Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica), sia interna (Cass. pen, SS.UU, 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non già di contenere la domanda e l'offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.

4.4. Avuto riguardo, pertanto, ai sicuri approdi cui è addivenuta, in subiecta materia, la giurisprudenza sia comunitaria che interna, rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza della «straordinarietà delle situazioni di emergenza», nonché la «eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte», che per il dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga al criterio generale di riparto della competenza sancito (ora) dall'art. 13 1° co 1° parte c.p.a.

Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di attività rilevante nel caso in esame (attività commerciale, costituzionalmente e comunitariamente garantita, ancorché sottoposta a controlli di varia natura, per le ragioni sopra dette), e sia al tipo di accertamento che la Questura è chiamata a svolgere per la parte di sua competenza, si è in presenza di una situazione assolutamente fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi richiesti.

In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di licenza ex art. 88 TULPS, gli accertamenti che la Questura è chiamata a compiere non sono per nulla straordinari, tanto da non richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men che meno poteri «... da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo» (art. 2 co. 1 lett, c) l. n. 225/92 cit.).

Trattasi invece — si ribadisce — di poteri del tutto ordinari, tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge, in chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est: le istanze ex art. 88 TULPS).



Ma, se così è, non è dato a questo Collegio di comprendere le ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad un unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma. Trattasi, invero, di accentramento del tutto irragionevole, che non sembra trovare alcuna rispondenza nelle finalità (il dover fronteggiare straordinarie situazioni di emergenza) avute di mira dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 237/07.

4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, anche sotto il profilo da ultimo delineato, la q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. q-*quater*) c.p.a., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata.

5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a., in riferimento all'art. 125 Cost.

5.1. Ciò detto quanto al possibile contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., ne va ora evidenziato un ulteriore aspetto problematico, in riferimento, questa volta, alla diversa previsione di cui all'art. 125 Cost.

Ancora una volta, termine di raffronto è l'insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/07) che: «è innegabile che la contestata disciplina — tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema ... di ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione — fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame».

5.2. Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un — sia pur parziale — superamento dell'originario impianto motivazionale fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa».

In particolare, sembra a questo Collegio che, per il dettato di Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in volta la positiva sussistenza di «... ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa».

5.3. Senonché, alla luce di quanto sopra detto, è ampiamente revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri rigorosi» che, ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere «... che ci si trovi di fronte ad un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ciò che esclude la possibilità di ravvisare la paventata violazione dell'art. 3 della Costituzione». Ciò in quanto da un lato non sembrano sussistere — o comunque, non più di quanto non ricorrano nella generalità delle controversie trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni — particolari esigenze di uniformità di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da giustificare l'effettuato spostamento di competenza.

In secondo luogo, sembrano quanto mai evanescenti le eccezionali e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare la deroga al citato criterio di riparto della competenza.

5.4. Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR sono maturi i tempi per una rimediazione, *in parte qua*, dell'originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità, per contrasto con l'art. 125 Cost., di tutte quelle norme volte — come nel caso in esame — a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri diversi da quelli — di per sé irrilevanti — rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.

6. La rimessione alla Corte costituzionale.

6.1. Conclusivamente, reputa questo TAR rilevante, e non manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», in riferimento agli artt. 3-125 Cost.

6.2. Conseguentemente, l'odierno giudizio va sospeso, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.



P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», così provvede:

1) sospende il presente giudizio;

2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a., nei limiti sopra chiariti, in riferimento agli artt. 3-125 Cost.

Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere: a) alla trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; b) alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; c) alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013.

Il Presidente: CONTI

L'estensore: PALMIERI

13C00280

N. 189

Ordinanza del 23 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Liddi Roberto contro Ministero dell'interno e Questura di Bari

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-quater).
- Costituzione, artt. 3 e 125.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 472 del 2013, proposto da: Roberto Liddi, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrati, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

Contro Ministero dell'interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;


Per l'annullamento:

del decreto di rigetto DIV. P.A.S. - Cat. 11A3/2012 avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Bari il 16 novembre 2012 e notificato al ricorrente il 17 gennaio 2013;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di Questura di Bari;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;

1. Il Fatto.

1.1. Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l'insegna e il marchio "planetwin365.com", di cui è titolare SKS365 Group GmbH (SKS), società bookmaker di Innsbruck.

Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla società SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore.

Al fine dell'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Bari istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/31 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta.

Con decreto n. Cat. 11A3/2012 del 16 novembre 2012, notificato al ricorrente il successivo 17 gennaio 2013, il Questore della Provincia di Bari ha rigettato la suddetta istanza.

1.2. Il decreto di rigetto è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparità di trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento; 2) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione del principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato.

1.3. Costituiti in giudizio, il Ministero dell'interno e la Questura di Bari hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a.

1.4. All'udienza camerale del 10 maggio 2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a, dando altresì rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a, della possibilità di sospensione del giudizio per prospettazione ex officio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 comma 1 lett. q-*quater*) c.p.a, nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

2. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a.

2.1. Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a, introdotto dall'art. 10, comma 9-*ter*, d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

Avuto riguardo a tale previsione normativa, è interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a, stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimità del diniego di licenza ex art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Bari), per essere la stessa devoluta al TAR capitolino.

Alla stessa stregua, è parimenti interdetto a questo TAR di decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 c.p.a, nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/12, «In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».

2.2. Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-*quater*) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», non potendo l'odierno giudizio essere definito né in sede di merito, né in sede cautelare, se non a seguito della risoluzione del rilevato incidente di costituzionalità.

3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a, in riferimento all'art. 3 Cost.

3.1. Questo TAR dubita della legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*), c.p.a, nella parte che in questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla competenza funzionale e inderogabile del TAR



Lazio, sede di Roma, delle «controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», e ciò in riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.

3.2. Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art. 3), premette il Collegio che è pacifica l'esclusione del sindacato giurisdizionale sul merito delle leggi, avendo la Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, rimesso all'esclusivo apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa l'opportunità, la completezza o l'equità del dettato normativo (cfr, in tal senso, C. cost. n. 46/1959 e 119/80).

In tempi più recenti, il giudice delle leggi ha chiarito che spetta al legislatore «un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se fra loro differenziati»; discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche «nella disciplina della competenza» (Corte cost. n. 341/2006. In termini confermativi, Corte cost. n. 206/04).

Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto pacifica la risalente giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza delle scelte legislative che diano luogo a situazioni giuridiche tra di loro differenziate. In tal senso, valutazioni in termini di necessità di sussistenza — ad opera di norme prevedenti situazioni differenziate verso determinate categorie di soggetti — di «ragionevoli motivi» (C. cost. n. 61/1964), di «presupposti logici obiettivi» (C. cost. n. 7/63), del «limite della ragionevolezza» (C. cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento della Corte costituzionale, tutte riconducibili alla tradizione medioevale della «*rationabilitas*» e della «*causa legis*», valori ai quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato di diritto, l'attività, pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.

3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il legislatore (art. 1 comma 1 legge n. 44/12), in sede di conversione del d.l. 2 marzo 2012 n.16, (Semplificazione fiscale), ha aggiunto al variegato panorama di controversie già devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (art. 135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di cui al cennato art. 135 comma 1 lett. q-*quater*) c.p.a.

Tale previsione normativa, nella parte — che in questa sede rileva — in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», opera una deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione autrice del provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.).

3.4. Ciò chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi o meno una qualche giustificazione nell'ordito costituzionale, oppure sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparità di trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza. A tal fine, non potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto offerte dal giudice della «Magna Charta».

3.4.1. Il criterio dell'uniformità del giudizio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 1992, ebbe a individuare — unitamente alla peculiare posizione costituzionale del CSM — quale motivo idoneo a giustificare la prima delle deroghe introdotte dal legislatore all'ordinario sistema di ripartizione della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali (competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti i magistrati ordinari), la «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado».

3.4.2. Senonché, se tale è la *ratio* che a suo tempo giustificò il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel caso di specie. Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi non già da una autorità centrale (nel qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilità della relativa deroga con la diversa previsione di cui all'art. 13, comma 1, seconda parte c.p.a, che stabilisce la competenza del TAR locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorità centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene da un'autorità periferica, e segnatamente la Questura, competente per l'appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS.

Pertanto, la possibilità che in *subiecta materia* si formino pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati sul territorio della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione fondata sui criteri generali di cui all'art. 13 c.p.a, e in cui l'uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dall'Adunanza Plenaria (art. 99 c.p.a.).



3.4.3. Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in termini del tutto distonici rispetto all'ordinario sistema di riparto delle competenze tra i vari Tribunali amministrativi regionali scolpito dall'art. 13 c.p.a, e appare ispirata, più che dalla «esigenza largamente avvertita dura l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/92 cit.), da una riedizione — seppur in versione minore, in quanto riferita alla sola competenza — del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. fondato esclusivamente sui cc.dd. «blocchi di materie», criterio esploso sul finire degli anni '90 (cfr. artt. 33-34 d.lgs. n. 80/98) e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 204/04 e 191/06.

E che l'esigenza di garantire l'uniformità (e quindi la prevedibilità) delle decisioni sin dal primo grado di giudizio risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, è tanto più palese se si considera che — come condivisibilmente affermato da TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza 11 aprile 2013, n. 217, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 135 lett. p) c.p.a. — «proprio l'individuazione del Tar Lazio quale unico giudice funzionalmente competente si presenta antitetica rispetto all'obiettivo indicato dalla Corte, poiché l'ampliamento della struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque - sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell'efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa sì che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l'ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo».

3.4.4. In sostanza, l'accentramento di competenza operato dall'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a. in relazione ai provvedimenti «... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di autorità aventi competenza territorialmente limitata è devoluta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorità ha sede (art. 13, 1° comma 1° parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in una sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta possibilità che, per le ragioni già lumeggiate dal TAR reggino, la norma in commento raggiunga obiettivi configgenti con quelli (l'uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe tendere.

3.4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C. cost. n. 189/92), la q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a. nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost.

4. Il criterio della straordinarietà delle situazioni di emergenza.

4.1. Ciò detto quanto al primo termine di comparazione della norma in commento con il principio di ragionevolezza (uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio), va ora esaminato l'ulteriore turno del problema, rappresentato dalla possibilità che la deroga introdotta da tale norma possa reputarsi giustificata in ragione di altre finalità, del pari dotate di rilievo costituzionale.

A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 237/07, nel giustificare la legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la disciplina processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis del contestato art. 3, trova la sua ragion d'essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

4.2. Tale essendo la *ratio* della deroga al criterio generale della competenza, giustificata dalla Consulta in un'ottica di bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva sussistenza nel caso in esame.

E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei presupposti normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di emergenza». Soccorre a tal riguardo l'art. 5, comma 1, legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di taluno degli eventi «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)», della medesima legge, vale a dire non quelli «naturali o connessi con l'attività dell'uomo», come tali suscettibili di «essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria» (o attraverso un coordinamento degli stessi), bensì solo «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».



4.3. Tale essendo la definizione di «stato di emergenza», che a termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l'intervento legislativo in deroga alle regole generali vigenti in tema di competenza costituisca esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa (come tale lesivo dell'art. 3 Cost.), non sembra a questo TAR che detta emergenza ricorra nel caso di specie.

Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88 TULPS), nel campo delle «licenz(e) per l'esercizio delle scommesse», ovvero di autorizzazioni di polizia necessarie al fine dell'esercizio di attività commerciali. Attività invero particolari, in quanto a concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia concessorio, (attraverso le attività propedeutiche al rilascio del relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare verifica — effettuata appunto dalla Questura — in ordine alle qualità personali dell'istante e all'idoneità dei locali da adibire al giuoco. Scrutinio che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia comunitaria (Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica), sia interna (Cass. pen, SS.UU, 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non già di contenere la domanda e l'offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.

4.4. Avuto riguardo, pertanto, ai sicuri approdi cui è addivenuta, in *subiecta materia*, la giurisprudenza sia comunitaria che interna, rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza della «straordinarietà delle situazioni di emergenza», nonché la «eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte», che per il dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga al criterio generale di riparto della competenza sancito (ora) dall'art. 13 1° comma 1° parte c.p.a.

Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di attività rilevante nel caso in esame (attività commerciale, costituzionalmente e comunitariamente garantita, ancorché sottoposta a controlli di varia natura, per le ragioni sopra dette), e sia al tipo di accertamento che la Questura è chiamata a svolgere per la parte di sua competenza, si è in presenza di una situazione assolutamente fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi richiesti.

In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di licenza ex art. 88 TULPS, gli accertamenti che la Questura è chiamata a compiere non sono per nulla straordinari, tanto da non richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men che meno poteri «... da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo» (art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 225/92 cit.).


Trattasi invece — si ribadisce — di poteri del tutto ordinari, tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge, in chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est. le istanze ex art. 88 TULPS).

Ma, se così è, non è dato a questo Collegio di comprendere le ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad un unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma. Trattasi, invero, di accentramento del tutto irragionevole, che non sembra trovare alcuna rispondenza nelle finalità (il dover fronteggiare straordinarie situazioni di emergenza) avute di mira dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 237/07.

4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, anche sotto il profilo da ultimo delineato, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata.

5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a, in riferimento all'art. 125 Cost.

5.1. Ciò detto quanto al possibile contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. ne va ora evidenziato un ulteriore aspetto problematico, in riferimento, questa volta, alla diversa previsione di cui all'art. 125 Cost. Ancora una volta, termine di raffronto è l'insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/07) che: «è innegabile che la contestata disciplina - tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema ... di ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione — fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame».



5.2. Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un — sia pur parziale — superamento dell'originario impianto motivazionale fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa».

In particolare, sembra a questo Collegio che, per il dettato di Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in volta la positiva sussistenza di «... ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa».

5.3. Senonché, alla luce di quanto sopra detto, è ampiamente revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri rigorosi» che, ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere «... che ci si trovi di fronte ad un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ciò che esclude la possibilità di ravvisare la paventata violazione dell'art. 3 della Costituzione». Ciò in quanto da un lato non sembrano sussistere — o comunque, non più di quanto non ricorrano nella generalità delle controversie trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni — particolari esigenze di uniformità di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da giustificare l'effettuato spostamento di competenza.

In secondo luogo, sembrano quantomai evanescenti le eccezionali e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare la deroga al citato criterio di riparto della competenza.

5.4. Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR sono maturi i tempi per una rimediazione, *in parte qua*, dell'originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità, per contrasto con l'art. 125 Cost., di tutte quelle norme volte — come nel caso in esame — a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri diversi da quelli — di per sé irrilevanti — rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.

6. La rimessione alla Corte costituzionale.

6.1. Conclusivamente, reputa questo TAR rilevante, e non manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», in riferimento agli artt. 3-125 Cost.

6.2. Conseguentemente, l'odierno giudizio va sospeso, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», così provvede:

1) sospende il presente giudizio;

2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a., nei limiti sopra chiariti, in riferimento agli artt. 3-125 Cost.

Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere: a) alla trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; b) alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; c) alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013.

Il Presidente: CONTI

L'estensore: PALMIERI



N. 190

Ordinanza del 23 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Fortunato Riccardo contro Ministero dell'Interno e Questura di Bari

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-*quater*).
- Costituzione, artt. 3 e 125.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 473 del 2013, proposto da: Riccardo Fortunato, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrari, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

Contro Ministero dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, dorniciliata in Bari, via Melo, 97;

Per l'annullamento

del decreto di rigetto DIV. P.A.S. - Cat. 11A3/2013 avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Bari il 4 gennaio 2013 e notificato al ricorrente il 18 gennaio 2013;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;

1. Il Fatto.

1.1) Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l'insegna e il marchio «planetwin365.com», di cui è titolare SKS365 Group GmbH (SKS), società bookmaker di Innsbruck.

Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla società SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore.

Al fine dell'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Bari istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/31 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta.


Con decreto n. Cat. 11A3/2013 del 4.1.2013, notificato al ricorrente il successivo 18.1.2013, il Questore della Provincia di Bari ha rigettato la suddetta istanza.

1.2) Il decreto di rigetto è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1) violazione degli art. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparità di trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento;

2) violazione degli art. 1852 TFUE; violazione del principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato.



1.3) Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Interno e la Questura di Bari hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a..

1.4) All'udienza camerale del 10.5.2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a, dando altresì rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a, della possibilità di sospensione del giudizio per prospettazione ex officio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui la nonna devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di < giochi pubblici con vincita in denaro».

2. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a.

2.1) Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a, introdotto dall'art. 10, comma 9-tesa; d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

Avuto riguardo a tale previsione normativa, è interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a, stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimità del diniego di licenza ex art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Bari), per essere la stessa devoluta al TAR capitolino.

Alla stessa stregua, è parimenti interdetto a questo TAR di decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15 co. 2 c.p.a, nel testo novellato dal d. lgs. n. 160/12, «In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».

2.2) Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», non potendo l'odierno giudizio essere definito né in sede di merito, né in sede cautelare, se non a seguito della risoluzione del rilevato incidente di costituzionalità.

3) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, in riferimento all'art. 3 Cost.

3.1) Questo TAR dubita della legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a, nella parte che in questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione 911a competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle «controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio, di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», e ciò in riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.

3.2) Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art. 3), premette il Collegio che è pacifica l'esclusione del sindacato giurisdizionale sul merito delle leggi, avendo la Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, rimesso all'esclusivo apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa l'opportunità, la completezza o l'equità del dettato normativo (cfr, in tal senso, C. Cost. n. 46/1959 e 119/80). In tempi più recenti, il giudice delle leggi ha chiarito che spetta al legislatore «un'ampia potestà discrezionale nella confunzione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati»; discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche «nella disciplina della competenza» (Corte cost, n. 341/2006. In tetinini confermativi, Corte cost. n. 206/04).

Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto pacifica la risalente giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza delle scelte legislative che diano luogo a situazioni giuridiche tra di loro differenziate. In tal senso, valutazioni in termini di necessità di sussistenza - ad opera di norme prevedenti situazioni differenziate verso determinate categorie di soggetti — di «ragionevoli motivi» (C. Cost. n. 61/1964), di «presupposti logici obiettivi» (C. Cost. n. 7/63), del «limite della ragionevolezza» Cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento della Corte costituzionale, tutte riconducibili alla tradizione medioevale della «rationabilitas» e della «causa legis», valori ai quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato di diritto, l'attività, pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.

3.3) Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il legislatore (art. 1 co. 1 l, n. 44/12), in sede di conversione del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, (Semplificazione fiscale), ha aggiunto al variegato pano-



rama di controversie già devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (art. 135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di cui al cennato art. 135 co. 1 lett. q-*quater*) c.p.a.

Tale previsione normativa, nella parte - che in questa sede rileva - in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», opera una deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione autrice del provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.)

3.4) Ciò chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi o meno una qualche giustificazione nell'ordito costituzionale, oppure sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparità di trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza. A tal fine, non potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto offerte dal giudice della «Magna Charta».

3.4.1) Il criterio dell'uniformità del giudizio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 1992, ebbe a individuare - unitamente alla peculiare posizione costituzionale del CSM - quale motivo idoneo a giustificare la prima delle deroghe introdotte dal legislatore all'ordinario sistema di ripartizione della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali (competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti i magistrati ordinari), la «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado».


3.4.2) Senonché, se tale è la *ratio* che a suo tempo giustificò il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel caso di specie. Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi non già da una autorità centrale (nel qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilità della relativa deroga con la diversa previsione di cui all'art. 13, co. 1, seconda parte c.p.a, che stabilisce la competenza del TAR locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorità centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene da un'autorità periferica, e segnatamente la Questura, competente per l'appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS.

Pertanto, la possibilità che in subiecta materia si formino pronunce contrastanti tra i vari r.AA.RR. dislocati sul territorio della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione fondata sui criteri generali di cui all'art. 13 c.p.a, e in cui l'uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dall'Adunanza Plenaria (art. 99 c. p. a.) .

3.4.3) Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in termini del tutto distonici rispetto all'ordinario sistema di riparto delle competenze tra i vari Tribunali amministrativi regionali scolpito dall'art. 13 c.p.a, e appare ispirata, più che dalla «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/92 cit.), da una riedizione - seppur in versione minore, in quanto riferita alla sola competenza - del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. fondato esclusivamente sui cc.dd. «blocchi di materie», criterio esploso sul finire degli anni '90 (*cf.* artt. 33-34 d.lgs. n. 80/98) e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 204/04 e 191/06.

E che l'esigenza di garantire l'uniformità (e quindi la prevedibilità) delle decisioni sin dal primo grado di giudizio risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, è tanto più palese se si considera che — come condivisibilmente affermato da TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza 11.4.2013, n. 217, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 135 lett. p) c.p.a. - «proprio l'individuazione delTarLazio quale unico giudice funzionalmente competente si presenta antitetica aspetto all'obiettivo indicato dalla Corte, poiché l'ampliamento della struttura del TAR romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque - sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell'efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa sì che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l'ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo».

3.4.4) In sostanza, l'accentramento di competenza operato dall'art. 135 co. 1 lett. q-*quater*) c.p.a. in relazione a controversie relative ai provvedimenti «... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di autorità aventi competenza territorialmente limitata è devoluta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorità ha sede (art. 13, 1° co, 1° parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in una



sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta possibilità che, per le ragioni già lumeggiate dal TAR reggino, la norma in commento raggiunga obiettivi configgenti con quelli (l'uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe tendere.

3.4.5) Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C. cost. n. 189/92), la q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. q-*quater*) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost.

4. Il criterio della straordinarietà delle situazioni di emergenza.

4.1) Ciò detto quanto al primo termine di comparazione della norma in commento con il principio di ragionevolezza (uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio), va ora esaminato l'ulteriore turno del problema, rappresentato dalla possibilità che la deroga introdotta da tale norma possa reputarsi giustificata in ragione di altre finalità, del pari dotate di rilievo costituzionale.

A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 237/07, nel giustificare la legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la disciplina processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-*bis* del contestato art. 3, trova la sua ragion d'essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

4.2) Tale essendo la ratio della deroga al criterio generale della competenza, giustificata dalla Consulta in un'ottica di bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva sussistenza nel caso in esame.

E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei presupposti normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di emergenza». Soccorre a tal riguardo Part. 5, comma 1, l. n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di taluno degli eventi «di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)», della medesima legge, vale a dire non quelli «naturali o connessi con l'attività dell'uomo», come tali suscettibili di «essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria» (o attraverso un coordinamento degli stessi), bensì solo «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».

4.3) Tale essendo la definizione di «stato di emergenza», che a termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l'intervento legislativo in deroga alle regole generali vigenti in tema di competenza costituisca esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa (come tale lesivo dell'art. 3 Cost.), non sembra a questo TAR che detta emergenza ricorra nel caso di specie.

Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88 TULPS), nel campo delle «licenz(e) per l'esercizio delle scommesse», ovvero di autorizzazioni di polizia necessarie al fine dell'esercizio di attività commerciali. Attività invero particolari, in quanto a concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia concessorio, (attraverso le attività propedeutiche al rilascio del relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare verifica — effettuata appunto dalla Questura — in ordine alle qualità personali dell'istante e all'idoneità dei locali da adibire al giuoco. Scrutinio che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia comunitaria (Corte di Giustizia, 6.3.2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica), sia interna (Cass. pen, SS.UU, 26.4.2004, n. 23271), si propone non già di contenere la domanda e l'offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.

4.4) Avuto riguardo, pertanto, ai sicuri approdi cui è addivenuta, in subiecta materia, la giurisprudenza sia comunitaria che interna, rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza della «straordinarietà delle situazioni di emergenza», nonché la «eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte», che per il dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga al criterio generale di riparto della competenza sancito (ora) dall'art. 13, 1° co 1° parte c.p.a.

Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di attività rilevante nel caso in esame (attività commerciale, costituzionalmente e comunitariamente garantita, ancorché sottoposta a controlli di varia natura, per le ragioni sopra dette), e sia al tipo di accertamento che la Questura è chiamata a svolgere per la parte di sua competenza, si è in presenza di una situazione assolutamente fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi richiesti.



In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di licenza ex art. 88 TULPS, gli accertamenti che la Questura è chiamata a compiere non sono per nulla straordinari, tanto da non richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men che meno poteri «... da impiegare durante limitati e predefiniti pedoni di tempo» (art. 2 co. 1 lett. c) l. n. 225/92 cit.).

Trattasi invece - si ribadisce - di poteri del tutto ordinari, tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge, in chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est: le istanze ex art. 88 TULPS).

Ma, se così è, non è dato a questo Collegio di comprendere le ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad un unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma. Trattasi, invero, di accentramento del tutto irragionevole, che non sembra trovare alcuna rispondenza nelle finalità (il dover fronteggiare straordinarie situazioni di emergenza) avute di mira dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 237/07. 4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, anche sotto il profilo da ultimo delineato, la clic. dell'art. 135 co. 1 lett. q-quatet) c.p.a, in relazione all'art. 3 Cost, nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata.

5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a, in riferimento all'art. 125 Cost.

5.1) Ciò detto quanto al possibile contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost, ne va ora evidenziato un ulteriore aspetto problematico, in riferimento, questa volta, alla diversa previsione di cui all'art. 125 Cost. Ancora una volta, termine di raffronto è l'insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/07) che: «è innegabile che la contestata disciplina - tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema ... di ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione -fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame».

5.2) Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un - sia pur parziale - superamento dell'originario impianto motivazionale fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionali del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa».

In particolare, sembra a questo Collegio che, per il dettato di Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in volta la positiva sussistenza di «... ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa».

5.3) Senonché, alla luce di quanto sopra detto, è ampiamente revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri rigorosi» che, ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere «... che ci si trovi di fronte ad un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ciò che esclude la possibilità di ravvisare la paventata violazione dell'alt. 3 della Costituzione». Ciò in quanto da un lato non sembrano sussistere - o comunque, non più di quanto non ricorrano nella generalità delle controversie trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni - particolari esigenze di uniformità di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da giustificare l'effettuato spostamento di competenza.

In secondo luogo, sembrano quantomai evanescenti le eccezionali e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare la deroga al citato criterio di riparto della competenza.

5.4) Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR sono maturi i tempi per una -rimeditazione, *in parte qua*, dell'originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità, per contrasto con Part. 125 Cost, di tutte quelle norme volte - come nel caso in esame - a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri diversi da quelli - di per sé irrilevanti - rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.

6. La rimessione alla Corte costituzionale.

6.1) Conclusivamente, reputa questo TAR rilevante, e non manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», in riferimento agli artt. 3-125 Cost.



6.2) Conseguentemente, l'odierno giudizio va sospeso, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 231. 11.3.1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», così provvede:

1) sospende il presente giudizio;

2) dispone trasmissione, degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nei limiti sopra chiariti, in riferimento agli artt. 3-125 Cost.

Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere: a) alla trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; b) alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013.

Il presidente: CONTI

L'Estensore: PALMIERI

13C00282

N. 191

Ordinanza del 23 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Saccotelli Riccardo contro Ministero dell'interno e Questura di Bari

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-quater).
- Costituzione, artt. 3 e 125.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 474 del 2013, proposto da: Riccardo Saccotelli, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Di Cintio, Federica Ferrati, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

Contro Ministero dell'interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;



Per l'annullamento:

del decreto di rigetto Div. P.A.S. - Cat. 11A3/2012 avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza *ex art. 88 T.U.L.P.S.*, reso dalla Questura di Bari il 12 dicembre 2012 e notificato al ricorrente il 17 gennaio 2013;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di Questura di Bari;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;

1. — Il Fatto.

1.1. — Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l'insegna e il marchio «planetwin365.com», di cui è titolare SKS365 Group GmbH (SKS), società bookmaker di Innsbruck.

Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla società SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore.

Al fine dell'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Bari istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/1931 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta.

Con decreto n. Cat. 11A3/2012 del 12 dicembre 2012, notificato al ricorrente il successivo 17 gennaio 2013, il Questore della Provincia di Bari ha rigettato la suddetta istanza.

1.2. — Il decreto di rigetto è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparità di trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento; 2) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione del principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato.

1.3. — Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'interno e la Questura di Bari hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio *ex art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a.*

1.4. — All'udienza camerale del 10 maggio 2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando altresì rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3 c.p.a., della possibilità di sospensione del giudizio per prospettazione *ex officio* della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

2. — Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a.

2.1. — Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a., introdotto dall'art. 10, comma 9-ter, d.-l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

Avuto riguardo a tale previsione normativa, è interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza *ex art. 60 c.p.a.*, stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimità del diniego di licenza *ex art. 88 TULPS*, emesso dal Questore della Provincia di Bari), per essere la stessa devoluta al TAR capitolino.

Alla stessa stregua, è parimenti interdetto a questo TAR di decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 c.p.a., nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/2012, «In ogni caso il giudice decide sulla competenza



prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».

2.2. — Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», non potendo l'odierno giudizio essere definito né in sede di merito, né in sede cautelare, se non a seguito della risoluzione del rilevato incidente di costituzionalità.

3. — Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*) c.p.a., in riferimento all'art. 3 Cost.

3.1. — Questo TAR dubita della legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*), c.p.a., nella parte che in questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle «controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», e ciò in riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.

3.2. — Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art. 3), premette il Collegio che è pacifica l'esclusione del sindacato giurisdizionale sul merito delle leggi, avendo la Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, rimesso all'esclusivo apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa l'opportunità, la completezza o l'equità del dettato normativo (*cf.* in tal senso, Corte cost. n. 46/1959 e n. 119/1980).

In tempi più recenti, il giudice delle leggi ha chiarito che spetta al legislatore «un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati»; discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche «nella disciplina della competenza» (Corte cost. n. 341/2006. In termini confermativi, Corte cost. n. 206/2004).

Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto pacifica la risalente giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza delle scelte legislative che diano luogo a situazioni giuridiche tra di loro differenziate. In tal senso, valutazioni in termini di necessità di sussistenza — ad opera di norme prevedenti situazioni differenziate verso determinate categorie di soggetti — di «ragionevoli motivi» (Corte cost. n. 61/1964), di «presupposti logici obiettivi» (Corte cost. n. 7/1963), del «limite della ragionevolezza» (Corte cost. n. 2/1966), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento della Corte costituzionale, tutte riconducibili alla tradizione medioevale della «*rationabilitas*» e della «*causa legis*», valori ai quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato di diritto, l'attività, pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.


3.3. — Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il legislatore (art. 1, comma 1, legge n. 44/2012), in sede di conversione del d.-l. 2 marzo 2012, n. 16, (Semplificazione fiscale), ha aggiunto al variegato panorama di controversie già devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (art. 135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di cui al cennato art. 135, comma 1, lettera q-*quater*) c.p.a.

Tale previsione normativa, nella parte — che in questa sede rileva — in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», opera una deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione autrice del provvedimento impugnato (art. 13, primo comma, prima parte, c.p.a.).

3.4. — Ciò chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi o meno una qualche giustificazione nell'ordito costituzionale, oppure sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparità di trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza. A tal fine, non potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto offerte dal giudice della «Magna Charta».

3.4.1. — Il criterio dell'uniformità del giudizio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 1992, ebbe a individuare — unitamente alla peculiare posizione costituzionale del CSM — quale motivo idoneo a giustificare la prima delle deroghe introdotte dal legislatore all'ordinario sistema di ripartizione della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali (competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti i magistrati ordinari), la «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado».



3.4.2. — Senonché, se tale è la *ratio* che a suo tempo giustificò il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel caso di specie. Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi non già da una autorità centrale (nel qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilità della relativa deroga con la diversa previsione di cui all'art. 13, comma 1, seconda parte c.p.a., che stabilisce la competenza del TAR locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorità centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene da un'autorità periferica, e segnatamente la Questura, competente per l'appunto al rilascio di autorizzazioni *ex art. 88 TULPS*.

Pertanto, la possibilità che *in subiecta materia* si formino pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati sul territorio della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione fondata sui criteri generali di cui all'art. 13 c.p.a., e in cui l'uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dall'Adunanza Plenaria (art. 99 c.p.a.).

3.4.3. — Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in termini del tutto diatonici rispetto all'ordinario sistema di riparto delle competenze tra i vari Tribunali amministrativi regionali scolpito dall'art. 13 c.p.a., e appare ispirata, più che dalla «esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/1992 cit.), da una riedizione — seppur in versione minore, in quanto riferita alla sola competenza — del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. fondato esclusivamente sui cc.dd. «blocchi di materie», criterio esploso sul finire degli anni '90 (*cf.* artt. 33-34 d.lgs. n. 80/1998) e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006.

E che l'esigenza di garantire l'uniformità (e quindi la prevedibilità) delle decisioni sin dal primo grado di giudizio risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, è tanto più palese se si considera che — come condivisibilmente affermato da TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza 11 aprile 2013, n. 217, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 135 lettera *p*) c.p.a. — «proprio l'individuazione del Tar Lazio quale unico giudice funzionalmente competente si presenta antitetica rispetto all'obiettivo indicato dalla Corte, poiché l'ampliamento della struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque — sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell'efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa sì che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l'ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo».

3.4.4. — In sostanza, l'accentramento di competenza operato dall'art. 135, comma 1, lettera *q-quater*) c.p.a. in relazione a controversie relative ai provvedimenti «... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di autorità aventi competenza territorialmente limitata è devoluta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorità ha sede (art. 13, primo comma, prima parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in una sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta possibilità che, per le ragioni già lumeggiate dal TAR reggino, la norma in commento raggiunga obiettivi configgenti con quelli (l'uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe tendere.

3.4.5. — Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 189/1992), la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lettera *q-quater*) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost.

4. — Il criterio della straordinarietà delle situazioni di emergenza.

4.1. — Ciò detto quanto al primo termine di comparazione della norma in commento con il principio di ragionevolezza (uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio), va ora esaminato l'ulteriore turno del problema, rappresentato dalla possibilità che la deroga introdotta da tale norma possa reputarsi giustificata in ragione di altre finalità, del pari dotate di rilievo costituzionale.

A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 237/2007, nel giustificare la legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fron-



teggere l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la disciplina processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis del contestato art. 3, trova la sua ragion d'essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

4.2. — Tale essendo la *ratio* della deroga al criterio generale della competenza, giustificata dalla Consulta in un'ottica di bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva sussistenza nel caso in esame.

E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei presupposti normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di emergenza». Soccorre a tal riguardo l'art. 5, comma 1, legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di taluno degli eventi «di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)», della medesima legge, vale a dire non quelli «naturali o connessi con l'attività dell'uomo», come tali suscettibili di «essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria» (o attraverso un coordinamento degli stessi), bensì solo «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».

4.3. — Tale essendo la definizione di «stato di emergenza», che a termini di Corte cost. n. 237/2007 esclude che l'intervento legislativo in deroga alle regole generali vigenti in tema di competenza costituisca esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa (come tale lesivo dell'art. 3 Cost.), non sembra a questo TAR che detta emergenza ricorra nel caso di specie.

Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88 TULPS), nel campo delle «licenz(e) per l'esercizio delle scommesse», ovvero di autorizzazioni di polizia necessarie al fine dell'esercizio di attività commerciali. Attività invero particolari, in quanto a concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia concessorio, (attraverso le attività propedeutiche al rilascio del relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare verifica — effettuata appunto dalla Questura — in ordine alle qualità personali dell'istante e all'idoneità dei locali da adibire al giuoco. Scrutinio che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia comunitaria (Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica), sia interna (Cass. pen. SS.UU. 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non già di contenere la domanda e l'offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.


4.4. — Avuto riguardo, pertanto, ai sicuri approdi cui è addivenuta, *in subiecta materia*, la giurisprudenza sia comunitaria che interna, rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza della «straordinarietà delle situazioni di emergenza», nonché la «eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte», che per il dettato di Corte cost. n. 237/2007 giustificano la deroga al criterio generale di riparto della competenza sancito (ora) dall'art. 13, primo comma, prima parte c.p.a.

Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di attività rilevante nel caso in esame (attività commerciale, costituzionalmente e comunitariamente garantita, ancorché sottoposta a controlli di varia natura, per le ragioni sopra dette), e sia al tipo di accertamento che la Questura è chiamata a svolgere per la parte di sua competenza, si è in presenza di una situazione assolutamente fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi richiesti.

In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di licenza *ex art. 88 TULPS*, gli accertamenti che la Questura è chiamata a compiere non sono per nulla straordinari, tanto da non richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men che meno poteri «... da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo» (art. 2, comma 1, lettera c) legge n. 225/1992 cit.).

Trattasi invece — si ribadisce — di poteri del tutto ordinari, tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge, in chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (*id est* le istanze *ex art. 88 TULPS*).

Ma, se così è, non è dato a questo Collegio di comprendere le ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti emessi dalla Questura, *ex art. 88 TULPS*, in capo ad un unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma. Trattasi, invero, di accentramento del tutto irragionevole, che non sembra trovare alcuna rispon-



denza nelle finalità (il dover fronteggiare straordinarie situazioni di emergenza) avute di mira dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 237/2007.

4.5. — Per tali ragioni, reputa questo TAR che, anche sotto il profilo da ultimo delineato, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*) c.p.a., in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata.

5. — Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*) c.p.a., in riferimento all'art. 125 Cost.

5.1. — Ciò detto quanto al possibile contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. ne va ora evidenziato un ulteriore aspetto problematico, in riferimento, questa volta, alla diversa previsione di cui all'art. 125 Cost.

Ancora una volta, termine di raffronto è l'insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/2007) che: «è innegabile che la contestata disciplina — tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema ... di ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione — fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame».

5.2. — Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un — sia pur parziale — superamento dell'originario impianto motivazionale fornito da Corte cost. n. 189/1992, secondo cui: «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa».

In particolare, sembra a questo Collegio che, per il dettato di Corte cost. n. 237/2007, occorra piuttosto accertare di volta in volta la positiva sussistenza di «... ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa».

5.3. — Senonché, alla luce di quanto sopra detto, è ampiamente revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri rigorosi» che, ai sensi di Corte cost. n. 237/2007, consentono di ritenere «... che ci si trovi di fronte ad un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ciò che esclude la possibilità di ravvisare la paventata violazione dell'art. 3 della Costituzione». Ciò in quanto da un lato non sembrano sussistere — o comunque, non più di quanto non ricorrano nella generalità delle controversie trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni — particolari esigenze di uniformità di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da giustificare l'effettuato spostamento di competenza.

In secondo luogo, sembrano quantomai evanescenti le eccezionali e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare la deroga al citato criterio di riparto della competenza.

5.4. — Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR sono maturi i tempi per una rimediazione, *in parte qua*, dell'originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/1992, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità, per contrasto con l'art. 125 Cost. di tutte quelle norme volte — come nel caso in esame — a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri diversi da quelli — di per se irrilevanti — rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.

6. — La rimessione alla Corte costituzionale.

6.1. — Conclusivamente, reputa questo TAR rilevante, e non manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», in riferimento agli artt. 3-125 Cost.

6.2. — Conseguentemente, l'odierno giudizio va sospeso, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.



P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», così provvede:

1) sospende il presente giudizio;

2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a., nei limiti sopra chiariti, in riferimento agli artt. 3-125 Cost.;

Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere: a) alla trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; b) alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; c) alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013.

Il presidente: CONTI

L'estensore: PALMIERI

13C00283

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-037) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

